



S.P.A.L. 2013 SRL



REGOLAMENTO D'USO

STADIO P. MAZZA di Ferrara

Ex art. 19-ter; comma 3 lett. C. del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 ed ex art. 4 comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005, D. Lgs. N. 8 dell'8 febbraio 2007, decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2007, Determinazione n. 14/2010 del 17 marzo 2010.

Premessa:

- Per "stadio" si intende l'intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l'area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club
- Per "club" si intende l'organizzatore dell'Evento
- Per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale/partita organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio

NORME COMPORTAMENTALI

"L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive".

Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- Il titolo di accesso allo stadio è **strettamente personale** e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell'evento previa sottoscrizione di specifica delega da richiedere a: biglietteria@spalferrara.it

S.P.A.L. 2013 Srl



S.P.A.L. 2013 SRL

- Per l'ingresso all'impianto sportivo è richiesto, oltre al titolo d'accesso, un documento d'identità valido da esibire a richiesta del personale steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando e il possessore dello stesso; per i minori di anni 14, accompagnati da un genitore o persona all'uopo incaricata, è sufficiente la tessera sanitaria/codice fiscale.
- Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1)
- L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell' Articolo 9 del Decreto 8-2-2007 , coordinato con legge 4-4-2007.
- L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ. modif.)
- **Lo spettatore:** ha il diritto/dovere di occupare il posto a lui assegnato
- potrà essere soggetto a controlli sulla persona da parte degli steward oltre gli ordinari controlli di sicurezza da parte delle Forze di Polizia;
- potrà essere allontanato dallo stadio qualora non rispetti il presente regolamento; la Società si riserva l'iniziativa di rifiutare l'ingresso allo stesso spettatore anche in occasione degli incontri successivi, segnalando il fatto alle competenti Autorità;
- Lo spettatore deve conservare il tagliando di accesso sino al termine della manifestazione ed all'uscita dell'impianto.
- lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward".

DIVIETI

E' severamente vietato:

- introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.)

S.P.A.L. 2013 Srl



S.P.A.L. 2013 SRL

- “all’interno dello stadio è consentita la vendita di bevande alcoliche di gradazione fino a 5°, salvo in casi particolari dove potrà essere vietata la vendita sia per il settore locali che per il settore ospiti, qualora alcune circostanze lo richiedano (sia con riferimento a comportamenti nelle trascorse partite che a potenziali rischi della partita da disputare). **Tale divieto sarà deciso esclusivamente in sede di GOS.**
- È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta
- “è vietato accedere e trattenersi all’interno dello stadio in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”
- **introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell’8.3.2007).**

Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, apposta istanza alla società che organizza l’incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l’accettazione o meno; introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;

- esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)
- introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
- arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89 art. 6 bis comma 2)
- sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinquies L 88 24 aprile 2003)
- “all’interno dello stadio è vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo a tutte le vie di fuga”. L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione da parte dello spettatore del Regolamento d’uso dello Stadio “P. Mazza” e delle sue modificazioni e integrazioni, a seguito della determinazione n. 14/2010 dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive.

S.P.A.L. 2013 Srl



S.P.A.L. 2013 SRL

- ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell'art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:

- ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
- effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
- lanciare oggetti;
- incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra.

Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri *eventi*.

DISPOSIZIONE RIGUARDANTI I BOTTEGHINI:

- Per l'acquisto dei titoli di accesso allo Stadio è necessaria l'esibizione di un documento d'identità in corso di validità; la Società, in assenza di tale documento, non potrà emettere il titolo.

S.P.A.L. 2013 Srl



S.P.A.L. 2013 SRL

- La Società, nel rispetto delle norme che regolano gli accessi agli impianti sportivi, non potrà emettere il titolo di accesso nei confronti di chi risulta sottoposto a misure DASPO o altri provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Il prezzo dei titoli di accesso rimarrà invariato anche ove l’acquisto sia effettuato a gara in corso.
- L’acquirente, sotto la propria responsabilità, acquistando il titolo dichiara di aver preso visione e di aver accettato il presente regolamento d’uso dello Stadio P. Mazza.

“E’ severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP), registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: (i) contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o (ii) qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali.”

AVVERTENZE

Videosorveglianza e trattamento dei dati.

Si segnala, infine, che l’impianto sportivo P. Mazza è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dal D.M. 06/06/2005

La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del trattamento

S.P.A.L. 2013 SRL

Il Presidente

Walter Mattioli

Il Delegato alla Sicurezza

Dott.ssa Fabiana Lorenzoni

S.P.A.L. 2013 Srl